



CITTA' DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **26** del 08/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUINQUIES) – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DECRETO LEGGE N. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88/2026 .

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **OTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:30** , nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza della Presidente, Sciamanna Diana, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Avv. Di Matteo Giulia.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome		
1	SCIAMANNA DIANA	X	10	BELMONTE TEMISTOCLE	X	
2	MOSCA ALBERTO	X	11	BRINA SIMONE	X	
3	FOGLI GIOVANNI PIETRO	X	12	LUCCI MAURIZIO	X	
4	ONORI ELISA	X	13	AVVISATI VINCENZO		X
5	DI GIROLAMO MATTEO	X	14	DI CAPUA ENZO		X
6	MAZZALI MASSIMO	X	15	MELLANO PAOLO		X
7	GALLUCCI DAVIDE	X	16	IORIO IMMACOLATA	X	
8	MINCARELLI MARCO	X	17	MASSIMI GIANCARLO	X	
9	GARRISI ROSSELLA	X				

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Sono altresì presenti: Il Vice Sindaco Tomassetti e tutti i componenti della Giunta Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

La Presidente prima dell'introduzione del punto successivo propone una breve pausa di 10 minuti dei lavori del consiglio Comunale, che viene approvata all'unanimità dei presenti. Terminata la pausa, rientrati i consiglieri, si procede all'appello che riporta lo stesso esito in premessa. I lavori del consiglio continuano con l'esame del punto successivo all'ordine del giorno. La parola all'ass. Bordignon per la relazione.

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'A.V.T.F.

PREMESSO CHE:

l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla Legge di conversione numero 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026 numero 117, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della Riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della Riscossione;

la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

a decorrere dal 15 settembre 2026, l'Agente della Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agente della Riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'Agente della Riscossione con le modalità che lo stesso Agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla definizione agevolata (rottamazione *quinquies*) acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della Riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della Riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione *quinquies*) da parte del Comune può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);

- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

RILEVATO CHE:

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente della Riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 10.335.771,54;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della Riscossione per l'intero periodo 2000-2023, in quanto sono già stati oggetto di stralcio dal conto del bilancio, nel riaccertamento ordinario dei residui annualità 2025 e retro;
- per i carichi affidati all'Agente della Riscossione per l'intero periodo 2000-2023, non risultano accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità;
- Il beneficio economico del Comune ottenibile dall'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati, è massimo, in quanto i carichi affidati all'Agente della Riscossione per l'intero periodo 2000-2023, sono già stati stralciati e completamente svalutati;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione *quinquies*) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITI ALTRESI':

- il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere della Commissione Consiliare Permanente per il Bilancio, la Programmazione, il Patrimonio ed il Personale;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Antonio Vitelli, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'A.V.T.F. e Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 allegati alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22/12/2025;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 in data 22/12/2025;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione quinqües) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*;
3. Di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. Di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'Agente della Riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione- ADER;
5. Di inviare copia del presente atto all'Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026;
6. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
7. Di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
8. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della Riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Dirigente dell'A.V.T.F.
e Responsabile del Settore VI
Dott. Antonio Vitelli
(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta come riportata e relazionata dall'Assessore delegato;
Successivamente uditi gli interventi, la discussione, come in allegato riportati;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;
Acquisito altresì il parere favorevole allegato del collegio dei revisori dei conti;
Ascoltate le dichiarazioni di voto dei consiglieri così come riportate nell'allegato documento;
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi e secondo le risultanze di cui alle dichiarazioni di voto riportate nelle allegate trascrizioni;

DELIBERA

- Di dare approvazione alla proposta deliberativa come dinanzi riportata.

Successivamente,

- Di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di separata votazione unanime favorevole dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente
Sciamanna Diana

IL Segretario Generale
Avv. Di Matteo Giulia

(atto sottoscritto digitalmente)